

LAVORO

di ALBERTO DI VITA

Welfare aziendale, nuove opportunità

Per il solo 2022 la franchigia per beni e servizi erogati a dipendenti è ampliata a 600 euro e i datori di lavoro hanno facoltà di erogare contributi in denaro a fronte di spese per talune utenze domestiche.

Per fronteggiare le difficoltà della pandemia, il legislatore del D.L. 104/2020 (art. 112) era intervenuto temporaneamente sulla **franchigia esentasse di 258,23 euro** riservata ai beni ceduti e ai servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti. Tale franchigia, prevista dall'art. 51, c. 3, del TUIR, era stata **raddoppiata a 516,46 euro** per gli anni 2020 e 2021.

I nuovi problemi legati all'inflazione hanno ora indotto il legislatore a rimodulare diversamente l'intervento sulla franchigia, sempre in via temporanea e con riferimento al **solo anno 2022**. La tecnica legislativa è completamente nuova. L'art. 12, D.L. 115/2022 prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare reddito il **valore dei beni ceduti** e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di **euro 600,00**.

L'intervento, nelle parole dello stesso legislatore, rappresenta una deroga al TUIR: 3 sono le modifiche da tenere in considerazione nel 2022: la prima riguarda la possibilità di erogare il **benefit al singolo** dipendente (almeno così pare dal tenore letterale) e non a un'intera categoria. Da chiarire l'estensione ai lavoratori assimilati ai dipendenti (quali stagisti e collaboratori); la seconda riguarda l'importo, che è **elevato a 600 euro**. A tal proposito va richiamata l'ulteriore speciale franchigia per i **buoni carburante da 200 euro** previsti dal D.L. 21/2022 che permette, sempre nel 2022, di raggiungere una franchigia complessiva di 800 euro; la terza modifica temporanea riguarda la possibilità di erogare, oltre a beni e servizi, anche contributi in denaro a fronte di spese per le **utenze domestiche** di acqua, luce e gas. In coerenza con precedenti agevolazioni, sembrerebbe che l'erogazione dei contributi in denaro comporti l'obbligo del datore di lavoro di acquisire **copie delle fatture** relative alle utenze parzialmente rimborsate.

L'Agenzia dovrà opportunamente precisare i contorni della speciale agevolazione applicabile da qui alla fine del 2022, ed eventualmente per i primi giorni del 2023 in virtù del **principio di cassa** allargato. Ci si chiede, ad esempio, come gestire il caso dei lavoratori dipendenti che utilizzino sistemi di **teleriscaldamento** o di riscaldamento centralizzato, o ancora che utilizzino sistemi di riscaldamento alternativi al gas o le cui utenze siano **intestate a un familiare**.

Data la temporaneità della misura, è auspicabile che vengano diramate rapidamente indicazioni interpretative.